

0Allegato B) all'atto repertorio n. 68827 raccolta n. 18131

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"TERME DI RABBI S.r.l."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata:

"TERME DI RABBI S.r.l."

ART. 2

La Società ha sede nel Comune di Rabbi.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'Organo di controllo, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

ART. 3

La Società ha per oggetto la gestione dello stabilimento termale di Rabbi e delle strutture ricettive collegate, nonché le attività turistiche correlate, nell'ambito del Comune di Rabbi. Più precisamente, l'oggetto sociale consiste:

- nella gestione di stabilimenti termali, beauty farm, centri estetici, centri rieducativi e riabilitativi;
- nell'organizzazione e gestione diretta dell'ospitalità nel Comune di Rabbi, rivolta al turismo termale ed ecologico, tramite strutture alberghiere e di ristorazione, residences, villaggi turistici, appartamenti e simili;
- nell'esercizio di attività commerciali al dettaglio connesse con la gestione delle strutture alberghiere e termali;
- nell'attività di studio, ricerca, certificazione, promozione e commercializzazione delle acque minerali esistenti nel territorio del Comune di Rabbi;
- nell'attività di studio, ricerca e valorizzazione del turismo ecologico e salutista;
- nell'attività di promozione degli impianti termali e turistici situati nel Comune di Rabbi, ivi compresa l'organizzazione dei soggiorni in alberghi, residences, villaggi turistici, appartamenti e simili dislocati sul territorio dello stesso Comune.

Nell'esercizio della predetta attività la società può compiere singoli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, sempreché tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività sopra individuata.

La società inoltre, può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società con sede in Italia e all'estero, che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale.

Dette partecipazioni dovranno comunque essere minoritarie se afferenti a società aventi diverso oggetto sociale.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al giorno 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

Il capitale è fissato in Euro 244.943,20 (duecentoquarantaquattromilanovecentoquarantatre virgola venti), ed è diviso in quote a sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Sono ammessi conferimenti in natura, nonché di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di comproprietà di una quota, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter Cod.Civ..

ART. 6

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore se nominati.

La riduzione del capitale prevista dall'art. 2446 III comma C.C., potrà essere effettuata dall'Organo Amministrativo.

ART. 7

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 8

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 10

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ART. 11

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, gli altri Soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo all'Organo Amministrativo specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'offerta, comunica la proposta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci devono esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi dal ricevimento della proposta, precisando espressamente la disponibilità a sottoscrivere le quote eventualmente rimaste inoperte e per quale importo massimo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci in proporzione alle quote già possedute.

Qualora, tuttavia, le quote offerte risultino in tutto o in parte inoprate l'organo amministrativo ha la facoltà, nei successivi 20 (venti) giorni di collocarle a terzi alle medesime condizioni; decorso detto termine le quote saranno liberamente vendibili.

In ogni caso il trasferimento di quote al coniuge o a parenti in linea retta non è soggetto ad alcun vincolo.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese.

Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

ART. 12

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) l'eliminazione di altre cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società;
- h) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma C.C.;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

ART. 13

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2473 C.C..

ART. 14

Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza relativa non tenendosi conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La delibera produce effetto decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento al socio escluso.

Entro il medesimo termine egli può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni di cui sopra in tema di recesso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 15

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a)** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b)** la nomina dell'organo amministrativo;
- c)** la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d)** le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e)** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 16

Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Essa è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante nel Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare

che gli Amministratori ed i Sindaci assenti siano stati adeguatamente informati.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei soci.

ART. 17

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi a sensi di legge.

ART. 18

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 C.C. per i quali sarà necessaria una maggioranza di almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisioni dei soci da assumersi sulla base di consenso espresso per iscritto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 19

La Società potrà essere amministrata da 1 (un) unico amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina.

ART. 20

Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

In caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca in ogni tempo.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 21

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi componenti un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

ART. 22

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli amministratori stessi), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 23

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dagli amministratori.

In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

ART. 24

All'organo amministrativo spettano tutte le decisioni inerenti la gestione, escluse solamente quelle che per legge o in base allo statuto sono riservate alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati.

Resta riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 25

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società spetterà al Presidente o in sua assenza al Vicepresidente.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

ART. 26

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Agli Amministratori potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 27

Qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità la società può nominare un Organo di Controllo in possesso dei requisiti di legge o un Revisore in possesso dei requisiti di legge.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico e da un supplente oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

L'organo di controllo nominato verifica il rispetto delle norme di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento. Le riunioni dell'Organo di controllo, in composizione collegiale, possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tale ipotesi si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le riunioni dell'organo amministrativo.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni, in quanto compatibili. La revisione legale dei conti della società è esercitata, su decisione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore o da una società di revisione o dall'organo di controllo, se nominato, aventi i requisiti di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme in materia di revisione legale dei conti.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 28

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro

180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

ART. 29

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

Gli utili non riscossi entro 5 (cinque) anni dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della Società ed assegnati al fondo di riserva ordinaria.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 31

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.